

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4551

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(SULLO)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(MACRELLI)

Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

*Seduta del 30 gennaio 1963*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 ottobre 1955, n. 908, costitutiva del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia, autorizza la concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, nonché per la costruzione di alloggi di tipo popolare.

Le disponibilità finanziarie del Fondo in questione hanno fino a poco tempo addietro consentito l'assistenza creditizia a quasi tutte le iniziative rientranti nelle finalità della legge, ma con il continuo aumento del numero e dell'importanza di dette iniziative — indubbia conseguenza del generale incremento dell'economia locale — si sono verificate notevoli difficoltà nell'accoglimento delle istanze delle categorie economiche triestine e goriziane, sì che presentemente l'ammontare comples-

sivo dei finanziamenti richiesti è notevolmente superiore all'importo dei fondi liberi da impegni.

Attesa tale situazione, si manifesta l'esigenza dell'apporto di nuove disponibilità al Fondo e, nello stesso tempo, di assicurare allo stesso una più efficace operatività nei settori di sua competenza.

È da far presente, infatti, che a seguito dell'esodo delle popolazioni italiane dai territori ceduti o rimasti in amministrazione del Governo jugoslavo, si è determinato, specie a Trieste, il sorgere di un grave problema edilizio il cui soddisfacimento si impone con carattere di urgenza.

Attualmente, nel settore dell'edilizia popolare, operano a Trieste il Fondo incremento edilizio istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 28 del 7 febbraio 1951 ed il Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 908, può concedere mutui edilizi per un importo non superiore a quattro miliardi di lire.

Mentre il primo di detti Fondi, incrementato con anticipazioni statali accordate al Commissariato del Governo per il Territorio di Trieste, ai sensi della legge 27 giugno 1955, n. 514, prorogata con l'articolo 32 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, ha effettuato operazioni per oltre sei miliardi di lire, il secondo ha quasi interamente impegnato il predetto ammontare di quattro miliardi di lire, mentre restano ancora da risolvere i cennati problemi interessanti l'edilizia popolare.

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della ripetuta legge n. 908, i rientri del Fondo incremento edilizio debbono affluire al Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, si ritiene che i finanziamenti edilizi accordati e da accordarsi da questo possano essere commisurati al volume delle operazioni effettuate dal primo; verrebbe così elevato da quattro a sei miliardi di lire il limite previsto dalla legge n. 908.

Peraltro, al fine di assicurare permanenti mezzi finanziari a favore dell'edilizia popolare nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, si ravviserebbe opportuno disporre che i rientri per capitale ed interessi prove-

nienti da mutui edilizi concessi dal Fondo di rotazione, venissero destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

Con le proposte integrazioni, nell'ambito della dotazione del Fondo la copertura delle operazioni della specie sarebbe assicurata, seppure gradualmente, dai rientri delle originarie operazioni della specie e non inciderebbe, quindi, sui fondi da destinare ai finanziamenti industriali.

Altra questione da disciplinare è quella del finanziamento delle scorte tecniche.

Tale materia è stata fin ora regolamentata in termini non ben definiti sulla base dell'articolo 2 della legge n. 908 avente una portata ampia ed indiscriminata «altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale», e della applicazione analogica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Si ravviserebbe opportuno, invece, attribuire alla materia stessa un carattere autonomo e ben definito, fissando per detti finanziamenti il limite del 20 per cento della spesa ammessa, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Per i motivi suesposti è stato predisposto il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza la spesa di 5 miliardi di lire per l'integrazione della dotazione del Fondo.

Con l'articolo 2 si aumenta da quattro a sei miliardi di lire l'importo massimo dei finanziamenti che possono essere concessi per la costruzione di alloggi di tipo popolare.

La norma prevede, altresì, l'utilizzo in nuovi mutui edilizi dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti accordati dal Fondo di rotazione a favore dell'edilizia popolare.

Con l'articolo 3 si fissa il limite del 20 per cento della spesa ammessa per il finanziamento delle scorte necessarie, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Con l'articolo 4 si disciplina la copertura della spesa.

Con l'articolo 5 si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

### ART. 2.

I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

### ART. 3.

I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

### ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

### ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.